

N. 03819/2009 REG.SEN.

N. 00954/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 954 del 2009, proposto da:
Gianni Halilovic, rappresentato e difeso dall'avv. Samantha Battiston, con domicilio
eletto presso Samantha Battiston in Magenta, viale dello Stadio;

contro

Comune di Corbetta, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Andena, Alberto Fossati,
con domicilio eletto presso Alberto Fossati in Milano, c.so Porta Vittoria 28;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento prot. 1815 del 21.1.2009 di demolizione di opere abusive ex art. 31
DPR 380/01, emesso dal Comune di Corbetta e notificato a mani del ricorrente in data
22.1.2009;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli
interessi del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corbetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 il dott. Alberto Di Mario e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Corbetta ha comunicato, con l'atto impugnato, al ricorrente, in qualità di proprietario dell'area individuata al foglio n. 1 mapp. 41, l'apertura del procedimento di demolizione di opere abusive indicate nell'atto.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: eccesso di potere, carenza della motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge. Secondo il ricorrente l'attività edilizia abusiva sarebbe stata realizzata al fine di garantire il diritto alla casa per la sua famiglia. In secondo luogo i manufatti contestati avrebbero carattere amovibile e precario e quindi non richiederebbero titolo edilizio. In terzo luogo sussisterebbe la volontà del ricorrente di sanare la situazione, anche a titolo di costruzioni in aree agricole (art. 60 L.R. 12/05).

Il Comune di Corbetta eccepisce in primo luogo la mancanza di interesse a ricorrere in quanto l'atto gravato non è autonomamente impugnabile. Nel merito ritiene infondato il ricorso in quanto lo stato di necessità non sarebbe invocabile in caso di abusivismo edilizio; non si tratterebbe di costruzioni precarie e da ultimo il ricorrente non ha i requisiti di imprenditore agricolo né dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza unanime ritiene infatti che è inammissibile il gravame rivolto contro la comunicazione di avvio del procedimento, poiché essa riveste evidente natura prodromica ed endoprocedimentale - promuovendo l'instaurazione di un contraddittorio a carattere necessario - e di conseguenza non è direttamente lesiva della sfera giuridica del destinatario e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile (T.A.R. Piemonte, sez. I - 25/9/2008 n. 2053; T.A.R. Campania Napoli, sez. V - 4/1/2008 n. 384). La notizia di avvio del procedimento avvia l'esperimento della fase istruttoria e non incide in via definitiva sulla posizione del privato, anche se prefigura l'adozione di una determinazione sfavorevole: essa assume la funzione di sollecitare il privato ad una proficua collaborazione, mediante l'esposizione di osservazioni e la produzione di documenti suscettibili di orientare il convincimento dell'amministrazione procedente, la quale si esprimerà in via definitiva soltanto con il provvedimento finale. In definitiva eventuali vizi potranno essere fatti valere impugnando l'atto conclusivo, dotato di carattere autoritativo e perciò capace di procurare un concreto pregiudizio (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 12 marzo 2009 n. 623).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa a favore della resistente che liquida in via forfettaria in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO